



Info A.R.TU.

Bollettino per i Rappresentanti dei lavoratori alla Sicurezza
INFormazione **A**ssistenza **R**appresentanza, **T**utela

A cura del

DIPARTIMENTO SICUREZZA SUL LAVORO
CGIL CISL UIL ASCOLI PICENO
Collina Ionni Bianchini

Anno VI – LUGLIO – AGOSTO 2015

Si declina ogni responsabilità per errori o imprecisioni o danni derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute.

SAN BENEDETTO PRIMA CITTÀ D'ITALIA A CELEBRARE LA GIORNATA MONDIALE ONU DEI LAVORATORI MARITTIMI

All'evento del 26 giugno sarà presente in via straordinaria il responsabile Onu Italia Fabio Graziosi. Interverranno inoltre i rappresentanti delle categorie portuali e marittime.

San Benedetto prima città d'Italia a celebrare la Giornata Mondiale Onu dei Lavoratori Marittimi. La ricorrenza, che cade il 25 giugno, sarà festeggiata venerdì 26 con una serie di appuntamenti organizzati dall'associazione "Omnibus Omnes", di cui è presidente **Raffaella Milandri**, in collaborazione con il Comune di San Benedetto del Tronto, la Capitaneria di Porto, il Circolo Nautico Sambenedettese, la Federazione Italiana Salvamento Acquatico, la Cooperativa Pescatori Progresso e la società cooperativa "O.P. pesca Blu Service".

La manifestazione si apre alle 10,30 alla Capitaneria di Porto alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Le celebrazioni saranno aperte con un intervento del Comandante della Capitaneria di Porto, **Sergio Lo Presti**, del sindaco **Giovanni Gaspari** e del delegato Onu Italia **Fabio Graziosi**. Saranno presenti inoltre delegati delle categorie portuali e marittime e interverrà **Giuseppe Carucci**, in qualità di rappresentante della mariniera sambenedettese. Nel corso della mattinata sarà presentato il bando per l'assegnazione della borsa di studio per l'anno scolastico 2015/16 istituita dall'associazione "Omnibus Omnes" e destinata ai figli dei lavoratori marittimi e vittime del mare. A seguire la presentazione, a cura della Capitaneria di Porto, sulla sicurezza dei lavoratori marittimi a bordo delle unità navali.

Il programma della giornata Onu prosegue alle 11,30 con un'esercitazione sulla sicurezza in mare e a terra (a cura della Capitaneria di Porto e della Fisa, Federazione Italiana Salvamento Acquatico) che si terrà nello specchio d'acqua antistante la Banchina di riva Madonna di San Giovanni.

Nel pomeriggio, alle 18, il responsabile Onu **Fabio Graziosi** e le autorità locali visiteranno il Museo del Mare, il motopeschereccio "Antonio Padre", messo a disposizione dalla Cooperativa Pescatori Progresso e il motopeschereccio "Nina Madre" messo a disposizione dalla "Blu Service" e il Mercato Ittico. La Capitaneria di Porto inviterà Graziosi ad un'uscita in motovedetta.

La giornata si conclude alle 20 con una cena presso il Ristoro al Porto, peculiare agriturismo marittimo di San Benedetto, organizzata a sostegno della raccolta fondi per la borsa di studio, con una quota dell'incasso che sarà destinata alla causa. L'intrattenimento musicale della serata è a cura dei "Musica in corde", duo emergente del Piceno composto da **Flavia La Pasta** e **Riccardo Castelli**. Prevista anche la partecipazione straordinaria della cantante Lighea, come suo contributo di solidarietà.

Dichiara **Raffaella Milandri**, appena rientrata dalla sua missione umanitaria in Nepal: "Va posta grande attenzione sui marittimi e sulle loro condizioni di vita particolarmente dure. Sono inoltre esposti a difficoltà e a rischi come naufragi e attacchi della pirateria. La celebrazione di questa Giornata Onu va intesa come un gesto di gratitudine verso i marittimi da parte di tutti, in particolare dalla città di San Benedetto, che è nata grazie alla tradizione del mare. La borsa di studio è un piccolo, ma doveroso contributo che la Omnibus vuole rendere permanente in occasione della Giornata Onu del Marittimo".

"Il 25 giugno - afferma il Comandante della Capitaneria di Porto, **Sergio Lo Presti** - si celebra la Giornata Mondiale Onu del Lavoratore Marittimo, ricorrenza promossa a livello mondiale dalle Nazioni Unite. Tale evento è stato istituito con l'obiettivo di riconoscere l'enorme contributo reso dai lavoratori marittimi al commercio internazionale, all'economia mondiale e alla società civile nel suo insieme. La celebrazione di tale evento qui a San Benedetto del Tronto avverrà nella giornata del 26 giugno proprio per far sì che possano essere presenti tutti gli operatori del mare rientrati dopo una settimana di pesca.

Data l'importanza a livello mondiale di tale giorno è stato deciso di organizzare questa manifestazione approfondendo il tema della sicurezza a bordo delle unità navali per fornire un valido supporto alla marineria sambenedettese".

"Da nove anni l'Amministrazione comunale - spiega il Sindaco **Giovanni Gaspari** - propone un momento di riflessione sugli eventi luttuosi che hanno investito il comparto marittimo e la cittadinanza tutta negli anni. Ogni 23 dicembre, ci ritroviamo nell'area portuale per rendere omaggio alle vittime del mare che sono prima di tutto morti sul lavoro e per stare vicino alle tante famiglie segnate per tutta la vita dalla perdita di un caro. E ogni volta ribadiamo che è compito delle istituzioni non solo ricordare chi non c'è più, ma anche promuovere azioni concrete affinché le sciagure in mare vengano evitate, attraverso una migliore tecnologia e una maggiore sicurezza. Così come è nostro dovere stare vicini alle famiglie e, in particolare, ai figli dei marittimi scomparsi. Credo che l'iniziativa di Omnibus Omnes di promuovere una borsa di studio per i figli dei lavoratori marittimi e vittime del mare sia un impegno che onori la memoria e il sacrificio dei nostri uomini di mare. Dunque - conclude il Sindaco - permettetemi di ringraziare Raffaella Milandri che ha ideato questa iniziativa, il Comandante della Capitaneria di Porto Sergio Lo Presti per il suo sostegno e a quanti, a diverso titolo, hanno contribuito all'iniziativa. Un grazie va anche al responsabile Onu Italia Graziosi che ci onora della sua presenza a San Benedetto

MALTIGNANO, PRENDE FUOCO UN'AUTOCARROZZERIA IN ZONA INDUSTRIALE

Un violento incendio si è verificato nel pomeriggio del 23/06/2015 alla carrozzeria Automania di proprietà dei fratelli Vellei a Maltignano.

Poco prima delle 17, quando un normale pomeriggio di lavoro all'interno del capannone situato lungo la Bonifica, improvvisamente si è scatenato l'inferno. Le fiamme, che stando alle prime sommarie informazioni sembrerebbero essersi sviluppate da uno dei forni utilizzati per la verniciatura delle carrozzerie delle auto, in poco tempo si sono propagate investendo anche le attrezzature che si trovavano in quel momento all'interno della autocarrozzeria. I titolari, resisi immediatamente conto di quanto stava accadendo e della pericolosità della situazione hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Ascoli.

Sul posto sono arrivate in poco tempo due autobotti e altri tra mezzi di supporto alla decina di pompieri che sono stati impegnati per parecchio tempo nel tentativo di contenere il fronte del fuoco e di domare le fiamme. Ingenti i danni creati dall'incendio. Bisognerà attendere i prossimi giorni per conoscere le cause che hanno causato il rogo.

SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO", AD ANCONA IL SEMINARIO INFORMATIVO PER LE FORZE ARMATE E POLIZIA

Si è tenuto il 23 giugno 2015, presso il Quartier Generale della Marina ad Ancona, un seminario informativo per i datori di lavoro delle pubbliche amministrazioni. All'incontro hanno partecipato la Regione Marche, con il presidente Luca Ceriscioli e la Prefettura di Ancona, con il prefetto Salvatore Ruzittu.

È la prima iniziativa del Gruppo di lavoro costituito dai "datori" pubblici (i responsabili delle sicurezza individuati dalle amministrazioni) del territorio regionale. Il Gruppo è nato con l'obiettivo principale di mettere in rete le esperienze sul tema della sicurezza dei luoghi di lavoro e condividere i progetti formativi.

La Regione Marche, con la sua Scuola di formazione per la pubblica amministrazione, offre la disponibilità a realizzare un progetto formativo condiviso.

Relatori al Seminario: Paolo Pascucci, ordinario di diritto del lavoro e direttore del dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Urbino e Balduino Simone, dirigente generale della Polizia di Stato, responsabile della sezione sicurezza per gli operatori della sicurezza dell'Osservatorio Olympus presso l'Università di Urbino. Fonte Regione Marche

INFORTUNI SUL LAVORO, 23 CASI MORTALI AVVENUTI A GIUGNO IN ITALIA

1. Il 1° luglio a Cortemaggiore, provincia di Piacenza, un uomo di 38 anni è morto cadendo dal tetto di un capannone.

2. Il 1° luglio a Erba, provincia di Como, un uomo di 48 anni è morto in cantiere, colpito dal braccio di un camion.
3. Il 30 giugno ad Atri, provincia di Teramo, un uomo di 69 anni è morto cadendo da una scala cambiando una lampadina sul viale del suo agriturismo.
4. Il 26 giugno ad Arbus, Medio Campidano, un uomo di 43 anni è morto folgorato tranciando dei cavi mentre era intento in uno scavo.
5. Il 25 giugno a Noventa Vicentina, un uomo di 48 anni è morto cadendo in un canale, mentre era impegnato nella pulizia degli argini.
6. Il 25 giugno a Certaldo, provincia di Firenze, un uomo di 76 anni è morto travolto dal suo trattore.
7. Il 25 giugno a Roseto, provincia di Teramo, un uomo di 74 anni è morto in cantiere cadendo da un'impalcatura.
8. Il 22 giugno a Bellizzi, provincia di Salerno, un uomo di 57 anni è morto precipitando da un capannone.
9. Il 21 giugno a Brolo provincia di Messina, un uomo di 52 anni, autotrasportatore, è morto travolto da un tubo di plastica.
10. Il 18 giugno a Monreale, provincia di Palermo, un uomo di 49 anni, è morto travolto da un carrello elevatore con balle di fieno.
11. Il 18 giugno ancora a Palermo, un uomo di 43 anni è morto in cantiere travolto da un elevatore.
12. Il 16 giugno a Serravalle, provincia di Alessandria, un uomo di 53 anni, è morto sepolto da un muro nello scavo di una rete fognaria.
13. Il 15 giugno, bretella di Santhià, altezza A5 Torino-Aosta, un uomo di 53 anni è morto in cantiere schiacciato da un camion.
14. Il 13 giugno a Montalto di Castro, provincia di Viterbo, un uomo di 62 anni è morto precipitando in uno scavo.
15. Il 13 giugno a Corropoli, provincia di Teramo, un operaio di 54 anni è morto sepolto da terreno in uno scavo.
16. Il 13 giugno a Bari, un uomo di 35 anni è morto in ospedale dopo essere stato investito tre giorni prima a Taranto da un getto di ghisa incandescente.
17. Il 12 giugno ad Alzate Brianza, provincia di Monza, un uomo di 54 anni, imbianchino, è morto cadendo da una scala.
18. L'11 giugno a Erchie, provincia Brindisi, di un uomo di 51 anni è morto cadendo da un'impalcatura.
19. Il 10 giugno a Isola della Scala, provincia di Verona, un uomo di 40 anni è morto per le lesioni causate da una motozappa.
20. L'8 giugno a Vicenza, un uomo di 50 anni, è morto in cantiere cadendo da un'impalcatura.
21. Il 3 giugno a Brescia, un uomo di 31 anni è morto cadendo da un tetto in un cantiere.
22. Il 3 giugno a Palermo, un uomo di 35 anni, rocciatore, è morto cadendo da un costone roccioso.
23. Il 3 giugno a Lodi, un uomo di 60 anni è morto cadendo da una scala mentre era intento nella manutenzione di un palo telefonico. Fonte Quotidiano sicurezza.it

EU-OSHA: RELAZIONE ANNUALE 2014

Nella sua relazione annuale 2014, l'Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro (EU-OSHA) spiega come stia contribuendo al miglioramento delle condizioni di lavoro in Europa, in particolare nelle micro e piccole imprese. Le attività principali del 2014 comprendono il successo del completamento del lavoro sul campo dell'indagine ESENER-2, l'avvio del progetto "Miglioramento della SSL nelle micro e piccole imprese europee", lo strumento interattivo online per la valutazione dei rischi (OiRA), i risultati della campagna Insieme per la prevenzione e la gestione dello stress lavoro correlato e il tanto atteso lancio di OSHwiki. Si guarda anche al futuro e alla prossima campagna, *Ambienti di lavoro sani e sicuri a qualsiasi età*, che si concentrerà soprattutto sulla promozione di una vita lavorativa sostenibile.

INFORTUNI IN CALO NEL SETTORE DEL COMMERCIO, MA NON DIMINUISCONO LE TECNOPATIE

L'ultimo numero del periodico statistico Dati Inail dedica un approfondimento al commercio, che anche nel 2013 si è confermato come il settore dei servizi con il maggior numero di infortuni sul lavoro (una denuncia su cinque), seguito dalla sanità (17,2%) e dai trasporti (16%). [\[Articolo tratto dal sito www.inail.it\]](#) Fonte Necsi

UCCISO DA UN ROBOT ALLA VOLKSWAGEN

Incidente mortale Volkswagen nello stabilimento di Baunatal a circa 100 km da Francoforte. Secondo quanto riferisce il quotidiano britannico Guardian, un robot ha schiacciato ed ucciso un operaio impegnato a montare lo stesso braccio meccanico.

L'uomo è deceduto dopo che il robot lo ha afferrato e schiacciato contro un lastra di metallo. Il Guardian chiude il pezzo rivelando che la procura sta considerando di aprire un'inchiesta.

SEVESO III, APPROVATO DAL GOVERNO IL DECRETO IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/18

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 giugno 2015 ha approvato su proposta del Ministero dell'Ambiente il decreto legislativo in attuazione della Direttiva n.2012/18 _controllo incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose Seveso III.

Info: [comunicato stampa Consiglio dei Ministri del n.69 del 23 giugno 2015](#)

VALUTAZIONE STRESS LAVORO-CORRELATO

Il **Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ccm)** ha previsto già nel proprio **programma del 2013** una linea progettuale dedicata interamente allo **stress lavoro-correlato**. Il progetto Modelli di intervento per la valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato, fondato sulla collaborazione fra istituzioni nazionali e territoriali, è declinato sul territorio nazionale e si offre quale "un approccio sistematico e integrato alla tematica, finalizzato ad offrire un contributo concreto allo sviluppo di modelli di gestione e strategie di intervento utili a contrastare lo stress lavoro-correlato".

MORTI BIANCHE FLAVIO INSINNA

Flavio Insinna ha recitato, in uno studio, accompagnato dai musicisti le morti bianche.

I caduti del lavoro sono le persone decedute a causa di incidenti occorsi durante e per causa del lavoro svolto. Tale locuzione è frequentemente in uso anche nelle strade e nelle piazze d'Italia ad essi dedicate

SORVEGLIANZA SANITARIA, PRESENTATO IL RAPPORTO DEI MEDICI COMPETENTI

Spostare cose da una parte all'altra e stare molte ore al computer, sono questi i rischi principali per i lavoratori italiani. A dirlo è il report "Allegato 3B del D.Lgs 81/08. Prime analisi dei dati inviati dai medici competenti ai sensi dell'art. 40" ([vedi il rapporto](#)), appena pubblicato. Lo studio, redatto da Inail, ministero della Salute e Coordinamento interregionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, contiene tutte le informazioni relative alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori (in Italia sono complessivamente cinque milioni e mezzo) effettuata dai medici competenti nel 2012 e nel 2013 (ma qui prenderemo in esame solo il 2013), dati trasmessi alla Asl territoriale, alla Regione di appartenenza e all'Inail.

ESTATE 2015, IL SISTEMA NAZIONALE PREVISIONE ONDATE DI CALORE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Il Ministero della Salute ha attivato anche per l'estate 2015 il **Sistema nazionale di previsione allarme ondate di calore**, sistema informativo e meteorologico, che dal 3 giugno al 15 settembre pubblicherà bollettini e indicazioni per la prevenzione e la sicurezza della popolazione. **Decalogo contro il caldo**

In ogni caso, di norma e soprattutto per i soggetti sensibili, queste sono le dieci regole base da rispettare per la prevenzione e la salute:

1. uscire di casa nelle ore meno calde della giornata;

2. indossare un abbigliamento adeguato e leggero;
3. rinfrescare l'ambiente domestico e di lavoro;
4. ridurre la temperatura corporea;
5. ridurre il livello di attività fisica;
6. bere con regolarità ed alimentarsi in maniera corretta;
7. adottare alcune precauzioni se si esce in macchina;
8. conservare correttamente i farmaci;
9. adottare precauzioni particolari se si è a rischio;
10. Sorvegliare e prendersi cura delle persone a rischio.

Info: sistema allarme prevenzione ondate di calore

MINISTERO DEL LAVORO, SICUREZZA SUL LAVORO, QUESITI SU ORGANISMI PARITETICI - NOTA N. 9483/2015

Il Ministero del Lavoro, con [Nota prot. 9483 dell'8 giugno 2015](#), specifica che il datore di lavoro deve verificare il possesso dei requisiti da parte dell'organismo paritetico, cui chiede collaborazione, al fine di garantire una formazione sufficiente ed adeguata ai lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro.

In particolare l'organismo paritetico deve:

- 1) essere costituito dalle associazioni di datori di lavoro e lavoratori comparativamente più rappresentative e firmatarie del CCNL applicato in azienda;
- 2) essere presente nel settore di riferimento;
- 3) essere presente nel territorio dove si svolge l'attività del datore di lavoro. La nota chiarisce infine che se il datore di lavoro eroga "una formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico non può essere sanzionato".

CGIL CISL UIL ASCOLI PICENO

Per gli infortuni e le malattie professionali rivolgersi ai Patronati sindacali.

INCA CGIL VIALE ROZZI,13/F –

63100 ASCOLI PICENO TEL. 0736/345315

INAS CISL CORSO V. EMANUELE, 37 –

63100 ASCOLI PICENO – TEL. 0736/24951

ITAL UIL VIA D. ANGELINI,31 –

63100 ASCOLI PICENO – TEL. 0736/251156



NORME

- Decisione del Consiglio, 18 maggio 2015, n. 799 - 2015/799/UE - Autorizzazione ad aderire, nell'interesse dell'UE, alla convenzione internazionale dell'IMO sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, rilascio brevetti, guardia
- Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, 12 agosto 2013, n. 38 - 2013/38/UE - Modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo
[Normativa statale](#)
- Decreto legislativo 7 maggio 2015, n. 67 - Attuazione della direttiva 2013/38/UE recante la modifica della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo dello stato di approdo
- Legge 28 aprile 2015, n. 58 - Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno
- DPCM 2 aprile 2015 - Modalità per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico per la predisposizione del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici
- Ministero della Difesa, decreto 25 marzo 2015 - Procedura per l'esenzione, nell'interesse della difesa, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per alcune sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento
[Prassi amministrativa](#)
- Ministero dello Sviluppo Economico, prot. 15 maggio 2015, n. 69094 - Classificazione delle attrezzature a pressione in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 28 aprile 2015, n. 7127 - Provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ex art. 14 del Dlgs. n. 81/2008 - Decisione della DIL Milano, prot. n. 1701 del 2.03.2015, di accoglimento del ricorso ex art. 14, comma 9 D.lgs. il 81/2008.
- Ministero dell'Interno, Dip. VV.F., prot. 12 marzo 2015, n. 3043 - Quesito in materia di prevenzione incendi - Assoggettabilità attività di gommista - Riscontro

CENTRI ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI, UNA CIRCOLARE DEL DIPARTIMENTO DEI VVFF: La circolare del Ministero degli Interni, Dipartimento VVFF del 25/05/2015 prot. 5178

IMBRACATURE ED ELMETTI: CARATTERISTICHE E NORMATIVA

Indicazioni su caratteristiche, normativa tecnica, legislazione nazionale e locale di alcuni dispositivi di protezione personale con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni causati da cadute dall'alto. “ [Imbracature ed elmetti: tipologia, caratteristiche ed utilizzo](#)” – Fonte Punto Sicuro

INCIDENTI RILEVANTI: LE NOVITÀ DELLA DIRETTIVA SEVESO III

Dal 1° giugno 2015 la direttiva Seveso III sostituisce la direttiva Seveso II. Fonte quotidiano [sicurezza.it](#)
[Tre Seveso in 30 anni](#)

BUONE PRASSI PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE DI ISPRA E DELLE AGENZIE AMBIENTALI

Il 10 Giugno 2015, nel Corso dell'annuale Convegno Nazionale Salute e Sicurezza organizzato dall'Associazione Italiana Cultura e Qualità, Comitato Salute e Sicurezza, quest'anno tenutosi a Firenze presso il Centro di Formazione Il Fuligno, Il Sistema delle Agenzie di Protezione Ambientale (SNPA) ha ricevuto il premio, quale **Best Practices**, per la redazione delle [Buone Prassi per lo svolgimento in sicurezza delle attività subacquee di ISPRA e delle Agenzie Ambientali](#).. Fonte: [ARPA](#)

DAL 1° GIUGNO LA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE

Nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n.0069094 del 15/05/2015 “Classificazione delle attrezzature a pressione in applicazione dell'art.3 della direttiva 2014/68/UE del 15/05/2014”

Info: [Ministero Sviluppo attrezzature a pressione circolare 00690904](#)

NUOVA REGOLA TECNICA PREVENZIONE INCENDI OSPEDALI

Il Ministero dell'Interno ha comunicato il DM 19/03/2015 sull'Aggiornamento delle regole di tecnica e di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al DM Ministero Interno 18/09/2002".

Info: [GU comunicato Ministero Interno su nuova Regola tecnica prevenzione incendi sanità](#)

REGISTRO INFORMATIZZATO SICUREZZA

La Regione Veneto ha definito uno strumento per **i soggetti formatori in materia di sicurezza** che non necessitano di preliminare autorizzazione regionale per comunicare gli esiti del proprio servizio formativo.

Obbligatorio per le comunicazioni circa gli interventi formativi in materia di abilitazione all'uso di attrezzature (**art. 73, D.Lgs. 81/08**). E' attivo su base volontaria per alcune altre tipologie di intervento.

La formazione e l'aggiornamento obbligatorio in materia di Salute e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro impone di prestare una particolare attenzione al tema della tracciabilità degli interventi formativi. Si tratta di un nodo cruciale dell'attuale sistema formativo ed un tema da sempre al centro dell'interesse regionale.

L'ordinamento in **materia di sicurezza sul lavoro** prevede un modello di formazione professionale obbligatoria che individua, di volta in volta, i soggetti formatori.

Questa modalità operativa, se per un verso ha consentito l'avvio di una massiccia campagna formativa ad opera di soggetti a stretto contatto con le imprese (*associazioni datoriali, organizzazioni sindacali, organismi paritetici, enti bilaterali ecc.*), dall'altro ha drasticamente ridotto la possibilità di una regia unica, ad esempio, per la gestione delle anagrafiche dei soggetti formati.

Tuttavia recentemente è stato fatto qualche passo in avanti nella direzione di un maggior coordinamento delle informazioni.

In particolare per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 73, comma 5, con il quale si è demandato alla Conferenza Stato Regioni l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione.

L'Accordo in **Conferenza Stato Regioni 22 febbraio 2012, n. 53**, ha definito le attrezzature per cui è prevista la disciplina di cui sopra, individuando, come di consueto, anche i soggetti formatori, i requisiti dei docenti, gli indirizzi e i requisiti minimi dei corsi.

La novità è rappresentata dal passaggio con il quale lo stesso accordo ha imposto che i diversi soggetti gestori trasmettano alla Regione i verbali d'esame al fine di costituire uno specifico registro informatizzato.

Sfruttando questo strumento, sono state poste le basi per la costruzione di un registro unico regionale informatizzato di tutta la formazione professionale in materia di sicurezza sul lavoro, naturalmente a partire da alcuni obblighi specifici, quale appunto quello in materia di attrezzature. Fonte CdL [Registro informatizzato sicurezza](#)

[Normativa statale](#)

- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d.i. 22 gennaio 2014 - Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»

[Normativa regionale](#)

- Regione Marche, dgr 24 novembre 2014, n. 1312 - D.Lgs. 150/2012 - Adeguamento del servizio di formazione per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari al DM 22/01/2014

[Prassi amministrativa](#)

- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 17 aprile 2015, n. 11 - Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Art. 5, c. 2, L. n. 68/1999 - Campo di applicazione
- Ministero dell'Interno, circ. 16 aprile 2015, prot. n. 4471 - D.M. 19 agosto 1996, Titolo VI - Cabine di proiezione con sistemi digitalizzati

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circ. 9 aprile 2015, n. 14 - Somministrazione transnazionale di lavoro - Attività di vigilanza e campagne informative - Indicazioni operative
- INAIL, determina del presidente 30 marzo 2015, n. 96 - Accordo di collaborazione con i partner del progetto SAF€RA
- INAIL, circ. 27 marzo 2015, n. 45 - Applicazione dell'art. 12 del Decreto legge 90 del 24/06/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 114 dell'11 agosto 2014 recante "Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale"

ACCORDI

PROTOCOLLO REGIONE MARCHE CORPO FORESTALE DELLO STATO,

Il 30 marzo 2015 tra il Comando regionale del Corpo Forestale dello Stato per le Marche e la Regione Marche, il Consorzio di Bonifica e le cinque Province marchigiane, è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa, per semplificare le modalità autorizzative ed intensificare il controllo e il monitoraggio delle attività di manutenzione del reticolo idrografico minore.

Un'intesa, che costituisce un modello di riferimento a livello nazionale, finalizzata a favorire gli interventi di manutenzione lungo i corsi d'acqua minori, semplificando i percorsi amministrativi e riducendo i tempi per il rilascio dei permessi, adottando inoltre una strategia più ampia di difesa e valorizzazione del territorio basata sulla cultura della prevenzione raggiungibile attraverso la collaborazione tra le istituzioni. Nell'ambito del Protocollo, il Corpo forestale dello Stato, coerentemente con la sua missione, svolgerà le funzioni di controllo di legalità sulla corretta esecuzione degli interventi previsti, accompagnando e sostenendo lo sforzo ancora svolto dalle Province, autorità competenti in materia idraulica, e del Consorzio di Bonifica delle Marche, soggetto a cui è demandato il compito di eseguire concretamente gli interventi di manutenzione necessari.

Inoltre, in forza della presenza capillare sul territorio, le Stazioni forestali effettueranno una costante azione di monitoraggio dei corsi d'acqua secondari, segnalando ogni criticità idraulica allo scopo di attivare le valutazioni del caso e gli opportuni interventi in relazione al mutato regime idraulico dei corsi d'acqua minori, dovuto soprattutto a fattori artificiali riconducibili alle mancate manutenzioni che determinano un generalizzato squilibrio fisiografico e ambientale.

Conferenza Stato-Regioni, Intesa 25 marzo 2015, atti n. 59/CSR - Intesa, ai sensi articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV): Linee guida per l'applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute"



MOBBING, 7 PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE E LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

Sulla sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello dell'Aquila a carico di un Comune a risarcire il danno alla salute e professionale in favore di una propria dipendente, quale conseguenza di un comportamento mobbizzante, è tornata la Cassazione civile, sez. lav. con decisione n. 10037 del 15 maggio 2015.

Dalle risultanze istruttorie si rilevava che la danneggiata aveva subito “ la sottrazione delle mansioni, la conseguente emarginazione, lo spostamento senza plausibili ragioni da un ufficio all'altro, l'umiliazione di essere subordinati a quello che prima era un proprio sottoposto, l'assegnazione ad un ufficio aperto al pubblico senza possibilità di poter lavorare, così rendendo ancor più cocente la propria umiliazione”.

Nella vicenda lavorativa, secondo l'istruttoria eseguita anche con il contributo di consulenti nominati nel giudizio di secondo grado, si era riscontrata la presenza contestuale di tutti e **sette i parametri tassativi di riconoscimento del mobbing**, per cui la Cassazione ha respinto il ricorso presentato dal Comune contro il risarcimento richiesto.

A proposito dei sette parametri di riconoscimento del mobbing, essi sono individuati nel metodo per la valutazione e la quantificazione dello specifico danno (**Metodo H. Ege 2002**)*.

Questi i sette parametri:

1. **ambiente lavorativo** (il conflitto deve svolgersi sul posto di lavoro);
2. **frequenza** (le azioni ostili devono accadere almeno alcune volte al mese);
3. **durata** (i conflitti devono essere in corso da almeno 6 mesi);
4. **tipo di azioni** (le azioni devono appartenere ad almeno 2 delle categorie del Lipt Hege, questionario elaborato del 1950 da H. Ege*);
5. **dislivello tra antagonisti** (la vittima è in posizione costante di inferiorità);
6. **andamento secondo fasi successive** (la vicenda ha raggiunto almeno la II° fase del mod.H. Ege);
7. **intento persecutorio** (nella vicenda è riscontrabile un disegno vessatorio coerente e finalizzato... un obiettivo conflittuale... carica emotiva e soggettiva...).

Altra valutazione della Corte di Cassazione ha riguardato la circostanza avanzata dal Comune secondo cui “la **condotta di mobbing proveniva da altro dipendente** in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima”, circostanza non ritenuta utile dalla sentenza in quanto **non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro** su cui incombono gli obblighi di cui all'art. 2049 c.c**., ove lo stesso sia rimasto “colpevolmente inerte alla rimozione del fatto lesivo”.

* Il metodo (inventato dallo psicopatologo Harald Ege) consente sia il riconoscimento o meno della presenza del mobbing e sia il calcolo del grado di lesione risarcibile riportata dal soggetto mobbizzato.

** “I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”. Fonte Quotidiano sicurezza.it

Info: [sentenza Cassazione civile 15 maggio 2015 10037](#)

CONDANNATA UNA DITTA PER VALUTAZIONE DEI RISCHI E INFORMAZIONE INCOMPLETE

Info: [sentenza Cassazione penale n.22837 28 maggio 2015](#)

MANCATA REDAZIONE DUVRI: È RESPONSABILE IL SINDACO PER L'INFORTUNIO DEL LAVORATORE

La Cassazione Penale, sez. IV, con sentenza n. 22415 del 27 maggio 2015, ha ritenuto il Sindaco di un Comune il responsabile dell'infortunio occorso al messo comunale caduto da una scala mentre svolgeva la sua attività, sul presupposto che, rivestendo la qualità di organo di vertice dell'Ente, non potesse delegare la sua posizione di garanzia per l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n.81/2008. La sentenza è disponibile sulla [Banca dati Sicuromnia](#)

CASSAZIONE: RENDITA INAIL PER MORTE IMPUTABILE A MALATTIA PROFESSIONALE

Con Sentenza n. 6105 del 26 marzo 2015, la **Corte di Cassazione Civile** si trova a valutare il caso di una richiesta di riconoscimento della rendita prevista per gli eredi nel caso di congiunto morto a causa di malattia professionale.

[Cassazione-Civile-n.-6105-del-26-marzo-2015.-2.pdf](#)

MACCHINARI NON SICURI E INFORTUNIO: LE RESPONSABILITÀ PER INOSSERVANZA DELLE MISURE DI SICUREZZA

Con **sentenza n. 9159 del 02 marzo 2015** la Cassazione conferma che sul datore di lavoro incombe l'onere dell'attuazione e dell'accertamento dell'osservanza delle misure di sicurezza. La sentenza è disponibile sulla [Banca dati Sicuromnia](#)

CASSAZIONE: INFORTUNIO E RELAZIONE CON LA TIPOLOGIA DI FORMAZIONE FATTA

Con sentenza n. **18444 del 4 maggio 2015**, la IV sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato l'**imputabilità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione** laddove, a seguito di un infortunio occorso ad un lavoratore addetto ad una macchina, è emerso che questi abbia ricevuto esclusivamente **formazione ed informazione sulla sicurezza di natura generica** che non ha interessato l'uso dei macchinari realmente utilizzati dal lavoratore stesso.

LE VIGNETTE DI PUNTO SICURO



AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

Publicato dall'INAIL un opuscolo di ausilio nell'utilizzo e nella gestione degli agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro. **Agenti cancerogeni e mutageni**

DATI INVIATI DAI MEDICI COMPETENTI (ALL. 3B)

Con il titolo *Allegato 3B del DLgs 81/08, Prime analisi dei dati inviati dai medici competenti ai sensi dell'art. 40* è uscita una pubblicazione sulla "natura dei dati registrati, del metodo di analisi adottato e delle criticità rilevate nella valutazione dei risultati".

Info: [Prime analisi dei dati inviati dai medici competenti ai sensi dell'art. 40](#)

LAVORATORI AGRICOLI, DAL 1° GIUGNO LE RICHIESTE PER LA RIDUZIONE, LA GUIDA

Con una nota del 27 maggio 2015, Inail comunica che il **1° giugno verranno riaperti i termini per la presentazione delle richieste di riduzione di contributi sull'assicurazione per l'anno 2015.**

Info: [riduzione contributiva assicurazione lavoratori agricoli dipendenti](#)

ANALISI TERRITORIALE DEI DATI SUL MESOTELIOMA

Publicati da Inail sulla rivista scientifica *BMC Cancer* i dati di uno studio condotto dal dipartimento Dimeila in collaborazione con i Cor, Centri operativi regionali del Renam, che ha analizzato e catalogato territorialmente l'incidenza dei casi di mesotelioma pleurico in Italia interrogando le rilevazioni dello stesso Registro nazionale dei mesoteliomi. **Info:** [studio Inail casi mesotelioma da Renam](#)

TRABATTELLI, USO E CLASSIFICAZIONE

Trabattelli, sicurezza sul lavoro, uso corretto. Questo il tema dell'ultimo volume della collana *Quaderni tecnici per i cantieri temporanei e mobili*.

Info: [Inail Quaderni tecnici cantieri temporanei mobili – Trabattelli](#)

SCHEDE DI CONTROLLO SICUREZZA DELLE MACCHINE ALIMENTARI

L'Inail presenta 11 schede di controllo dei principali requisiti di sicurezza delle macchine alimentari. “[Schede di controllo rapido dei principali requisiti di sicurezza delle macchine alimentari](#)”

"SICUREZZA E BENESSERE NELLE SCUOLE"

Il volume INAIL "Sicurezza e benessere nelle scuole. Indagine sulla qualità dell'aria e sull'ergonomia" è finalizzato ad implementare le conoscenze sui fattori di rischio e di comfort negli ambienti scolastici. In particolare sono stati presi in esame aspetti specifici sulla qualità dell'aria e dell'ambiente. Fonte: [INAIL](#)

DELIBERA CIV SU LINEE DI INDIRIZZO PER IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DEL LAVORATORE INFORTUNATO O TECNOPATICO

Delibera CIV su Linee di indirizzo per il reinserimento lavorativo del lavoratore infortunato o tecnopatico

PIÙ PREVENZIONE, RICERCA E SANITÀ: L'INAIL SI RACCONTA CON UNO SPOT TELEVISIVO

Uno [spot video](#), in ambiente tridimensionale e dal taglio narrativo, per "veicolare" - attraverso il racconto - i valori delle funzioni dell'Inail: dal 14 giugno, e fino a tutto luglio 2015, si svolgerà la seconda fase dell'iniziativa di comunicazione dell'INAIL. [\[Articolo tratto dal sito www.inail.it\]](#) - Fonte Necsì

RIVALUTAZIONE ANNUALE DELL'ASSEGNO DI INCOLLOCABILITÀ CON DECORRENZA 1° LUGLIO 2015.

Rivalutato l'importo mensile dell'assegno di incollocabilità a decorrere dal 1° luglio 2015 nella misura di euro 256,39.

INTERPELLI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO, CINQUE NUOVI QUESITI DATATI 24 GIUGNO 2015

Publicata dal Ministero del Lavoro il 26 giugno 2015 una **nuova serie di interpellati riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro datata 24 giugno 2015**.

Cinque i quesiti affrontati questa volta:

1. “interpretazione dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 sui locali interrati e seminterrati;
2. formazione e valutazione dei rischi per singole mansioni ricomprese tra le attività di una medesima figura professionale;
3. applicazione dell’art. 96 del d.lgs. n. 81/2008 alle imprese familiari;
4. criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
5. criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”.

Info: [interpellati sicurezza sul lavoro 24 giugno 2015](#)

IL LAVORATORE PUÒ RIFIUTARSI DI SPOGLIARSI?

No, non può. Nei limiti del decoro ovviamente. Mutande e reggiseno possono essere mantenuti in quanto non interferenti con la visita medica che risparmia esame senologico o esame dei genitali.

Sarà poi il medico a cercare di rendere meno imbarazzante la visita medica soprattutto quelle di medicina del lavoro ove l'assistito è obbligato a sottoporsi ad un esame medico senza possibilità di scelta del medico competente. Anche se ciò non è del tutto vero in quanto l'art. 50 del Dlgs n.81/2008, c.1, lett. c) prevede che l' *"R.L.S. è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente"*.

Sanzione in caso di inadempimento al datore di lavoro o al dirigente che ha effettuato le nomine senza la consultazione del R.L.S.: "ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro" (art. 55, c. 5, lettera e).

Ci sono poi situazioni particolari come le lavoratrici di religione musulmane che sono ostili alla visita medica effettuata da soggetto di sesso opposto. Nella mia esperienza: qualora si usi il dovuto riguardo, informate sulla possibilità di essere accompagnate da un familiare o altro, non è mai stato un problema insormontabile.

INFORTUNIO IN CANTIERE: CHI RISPONDE PER MANCATA FORMAZIONE DEI NEOASSUNTI?

Il Quesito

La **responsabilità è del datore di lavoro o del lavoratore**, nel caso di assunzione di un lavoratore, carpentiere dedito all'armatura del primo solaio di una palazzina in costruzione, che deve utilizzare una scala durante i lavori di banchinaggio, il quale al suo secondo giorno di lavoro cade, utilizzando la scala, senza ancoraggio e senza ricevere l'informazione adeguata?

Secondo l'Esperto

L'**art. 21 del D. Lgs. 626/1994** (oggi trasfuso nell'art. 36 del D. Lgs. 81/2008), prevede che il datore di lavoro provveda affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale e sulle le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate in azienda. Inoltre, ai sensi dell'**art. 22 del D. Lgs. 626/1994** (oggi trasfuso nell'art. 37 del D. Lgs. 81/2008), deve garantire che il lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. Tale formazione deve avvenire in occasione dell'assunzione e del trasferimento o cambiamento di mansioni.

Da ciò si ricava che, in materia di infortuni sul lavoro, il **D. Lgs. 81/2008**, se da un lato prevede anche un obbligo di diligenza del lavoratore, configurando addirittura una previsione sanzionatoria a suo carico, non esime il datore di lavoro, e le altre figure ivi istituzionalizzate, se previste, alla responsabilità ed al controllo della fase lavorativa specifica, dal debito di sicurezza nei confronti dei subordinati. Questo

consiste, oltre che in un dovere generico di formazione e di informazione, anche in **forme di controllo idonee** a prevenire i rischi della lavorazione che tali soggetti, in quanto più esperti e tecnicamente competenti e capaci, debbono adoperare al fine di prevenire i rischi, ponendo in essere la necessaria diligenza, perizia e prudenza, anche in considerazione della disposizione generale di cui **all'art. 2087 c.c.**, norma "*di chiusura*" del sistema, da ritenersi operante nella parte in cui non è espressamente derogata da specifiche norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ciò trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., Sez. IV, 29 ottobre 2003, n. 49492; Cass. civ., Sez. lav., 18 maggio 2007, n. 11622; idem, di recente, Cass. Pen., sez. IV, 25 giugno 2014, n. 46820).

Inoltre, il **dovere** di garantire la sicurezza del lavoratore nello svolgimento delle mansioni alle quali è assegnato prevede, tra l'altro, l'**obbligo**, a carico del datore di lavoro, di **informare** i dipendenti dei rischi specifici connessi, in particolare come nel caso specifico, all'uso di un determinato prodotto chimico o sostanza tossica (Cass. Pen., sez. IV, 8 giugno 2010, n. 34771). Tale specificità, imprescindibile, non può arrestarsi all'esplicitazione di un mero divieto senza l'indicazione espressa delle conseguenze per la sicurezza e la salute che la violazione dello stesso può determinare. Siffatta carenza, peraltro, risulta aggravata nell'ipotesi in cui il lavoratore non risulti, comunque, essere stato destinatario di una specifica formazione in tema di sicurezza.

Di Rocchina Staiano Docente in Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali ed in Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro all'Univ. Teramo

fonte:Redazione Banca Dati Sicuromnia

QUALI SONO I MEDICINALI E GLI OGGETTI MEDICALI DA TENERE A BORDO DI PESCHERECCIO?

Rispondiamo riportando il link specifico della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto.

[Tabella dei medicinali, oggetti di medicatura e degli utensili vari da tenere a bordo per le navi mercantili da traffico e da pesca, nonché per le imbarcazioni e le navi da diporto](#)

ORATORI: QUALI MISURE DI SICUREZZA PER I VOLONTARI PARROCCHIALI?

Il quesito

Il parroco di un paese dell'interland Lodigiano, in un complesso immobile di proprietà della parrocchia, svolge l'attività di "*oratorio*".

L'oratorio, che è classificato come "*circolo*", è coordinato da un **prete coadiuvante del parroco**.

La gestione o conduzione dell'oratorio (come nella maggior parte delle parrocchie) è affidata a volontari che prestano la loro attività sociale senza retribuzione.

Nell'oratorio in esame sono presenti le **seguenti attività**:

- **bar** gestito da n. 30/35 volontari a rotazione nell'orario di apertura dal martedì alla domenica, dalle 15,00 alle 19,00;
- **aule di catechesi** ove prestano la loro attività n. 30/35 volontari per un'ora alla settimana;
- **società sportiva calcio** dell'oratorio, iscritta alla FIGC, militante nel settore dell'infanzia (bambini da 5 a 11 anni). Questa attività è gestita da circa 20 volontari;
- **salone multiuso** adibito generalmente ad attività socio-culturali (teatro - sala conferenze - esposizioni - ecc...) e di animazione nel periodo estivo del "*grest*".

Premesso che le strutture, gli impianti tecnologici e le attrezzature devono essere **conformi alle norme di legge vigenti**, chiedo i seguenti chiarimenti:

- 1. i volontari che si impegnano nella gestione delle varie attività svolte nell'oratorio/circolo ricreativo, sono da considerarsi "*lavoratori*" come definito dall'art. 2, comma 1 a) del D.Lgs. n. 81/08? Il suddetto articolo equipara a lavoratore i soli volontari dei VV.F. e della protezione civile;
- 2. i volontari che operano nel settore del **soccorso sanitario e nel sociale** (croce rossa - assistenza domiciliare a infermi, malati ed anziani - associazioni varie di aiuto e assistenza ai senza tetto, ecc...) sono equiparabili?;
- 3. queste tipologie di attività sociali sono da escludere dal campo di applicazione del T.U.?

- 4. se i volontari che operano presso l'**oratorio/circolo** in oggetto sono da considerarsi equiparati ai "lavoratori" è obbligatorio applicare le tutele previste dal D.Lgs. n. 81/08? (valutazione di tutti i rischi, designazione RSPP, informazione e formazione, sorveglianza sanitaria, ecc...);
- 5. se l'attività di oratorio/circolo è compresa nel campo di applicazione del T.U. chi deve essere considerato quale "*Datore di Lavoro*"? Il parroco pro tempore titolare della parrocchia e dei servizi connessi (scuola dell'infanzia, oratorio e attività sportive, ecc...) che esercita i poteri decisionali e di spesa? Oppure il religioso coadiuvante del parroco che coordina le attività dell'oratorio?

Secondo l'Esperto

• Il riferimento normativo per dare una risposta al quesito è l'**art. 3 del D. Lgs. 81/2008** e successive modifiche, poiché i volontari pur non essendo equiparati a lavoratori godono di tutele parziali, ed in particolare i commi 3 bis (per i volontari del soccorso) e comma 12 bis (altri volontari) ovvero:

• "*3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 20105 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.*

• "*12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 (collaboratori di imprese familiari) del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo.*

• Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto **dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti** negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le **misure utili a eliminare** o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgono nell'ambito della medesima organizzazione.

Da ciò si ricava che il parroco può essere considerato **datore di lavoro**, in quanto "*pastore proprio*" di una determinata comunità di fedeli, il parroco ne è responsabile non solo sotto il profilo sacramentale, liturgico, catechetico e curativo, ma anche sotto il profilo amministrativo: è, infatti, il legale rappresentante e l'amministratore unico nell'ordinamento canonico e in quello statale. Sul punto, va ricordata la **Cass. pen., Sez. IV n. 7730 del 20 febbraio 2008**, la quale attribuisce al parroco la responsabilità per l'infortunio ad un volontario in oratorio. La sentenza riguarda il Parroco di una parrocchia imputato del reato di lesioni colpose aggravate in danno di una persona che si era offerta volontaria e caduta dall'altezza di circa tre metri a seguito del ribaltamento di un trabattello non allestito a regola d'arte e che la stessa stava utilizzando durante i lavori preparatori di una festa parrocchiale. È singolare questa sentenza dalla quale discende un importante insegnamento secondo il quale le **norme di prevenzione degli infortuni** si applicano anche nel caso di **prestatori d'opera volontari** assumendo la persona per conto della quale gli stessi operano una posizione di garanzia nei loro confronti specie se vengono poste a disposizione degli stessi attrezzature di lavoro che risultano irregolari. Ha concluso, quindi, la Corte di Cassazione che nella circostanza era stato commesso un errore a non ritenere applicabili le norme di prevenzione degli infortuni e che il parroco "*aveva assunto una posizione di garanzia nei confronti di chi prestava volontariamente il proprio lavoro e per questa ragione era tenuto a rispettare le norme antinfortunistiche che richiedevano - tra l'altro - l'uso di un trabattello idoneo ed il controllo che lo stesso venisse adoperato in un modo conforme alle norme prudenziali.*"

In conclusione, si ritiene che il parroco, essendo datore di lavoro, deve adempiere agli **obblighi previsti** dall'art. 18 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche; di conseguenza, non dovrà delegare il DVR e la nomina del rspp (nel caso in esame può essere svolto dallo stesso parroco). **fonte: Banca Dati Sicuromnia**

CONTRATTI DI LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE: OBBLIGO DVR

Il datore di lavoro che assume un lavoratore con **contratto in somministrazione** deve redigere il **DVR** (supposto che non l'abbia già fatto): un **interpello** del Ministero del Lavoro (*n. 5/2014* in risposta a specifico quesito di Confindustria), conferma dunque il divieto di assumere dipendenti in via temporanea senza il Documento di Valutazione Rischi, da esibire in caso di **controlli ispettivi** e da mettere a disposizione dell'agenzia di fornitura del servizio, per presa visione.

QUADRO NORMATIVO

Il Ministero fa riferimento alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: *l'articolo 20, comma 5, lettera c, del dlgs. 276/2003* stabilisce che il contratto di somministrazione «è vietato da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4, D.lgs n.626/94».

La legge non prevede obbligo di comunicazione o notifica sulla valutazione dei rischi, anche alla luce dell'*articolo 1, comma 4, lettera e della legge 196/1997*, che vieta la **fornitura di lavoro temporaneo** nei confronti di imprese non in grado di dimostrare alla DTL di aver effettuato la valutazione dei rischi.

OBBLIGHI DVR

Conclusione: non sussiste in capo all'azienda utilizzatrice che sottoscrive un **contratto di somministrazione** «alcun obbligo di comunicazione afferente alla valutazione dei rischi nei confronti degli uffici territoriali di questo Ministero, ma esclusivamente l'obbligo di dimostrare, in sede di eventuale accesso ispettivo, l'avvenuta effettuazione della predetta valutazione mediante esibizione del documento di valutazione rischi (DVR)».

Si ricorda infine che il somministratore (ad esempio, l'**agenzia di somministrazione**) deve accertare «l'avvenuta predisposizione del documento di valutazione dei rischi da parte dell'utilizzatore, quanto meno per **presa visione** del documento stesso: non certo nei termini di una assunzione di responsabilità nel merito tecnico della valutazione [...] ma almeno per accertare il fatto che la valutazione stessa sia stata effettivamente eseguita». (*Fonte: interpello 5/2014 del ministero del Lavoro*)



TORNIAMO A SETTEMBRE
BUONE VACANZE